

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI AGRIGENTO

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Premesso che, a seguito di sopralluogo tecnico effettuato da personale di questo Servizio presso il sentiero ricadente in località Portella Ferrara, è stata accertata la presenza di una frana con conseguenti smottamenti del terreno, dissesti del fondo e condizioni di grave instabilità geomorfologica;
- Considerato che tali condizioni determinano un concreto pericolo per la pubblica incolumità, con particolare riferimento al rischio di caduta massi, ai cedimenti del piano di calpestio e al possibile aggravamento del dissesto in occasione di eventi meteorologici avversi;
- Rilevato che il sentiero risulta, allo stato attuale, non transitabile in condizioni di sicurezza per il transito pedonale, rendendosi pertanto necessario interdirla l'accesso fino al ripristino delle necessarie condizioni di stabilità e sicurezza;
- Ritenuto necessario adottare con immediatezza ogni misura idonea a prevenire danni a persone e cose, disponendo l'interdizione temporanea dell'area interessata;
- Visto il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
- Visto l'art. 9 della L.R. n. 16/1996 relativo al vincolo idrogeologico e alla tutela dei territori soggetti a dissesto;
- Visto l'art. 28 della L.R. n. 16/1996 che prevede interventi idraulico-forestali prioritari nelle zone a rischio idraulico e di frana;
- Visto l'art. 650 del Codice Penale recante "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità";
- Viste le competenze attribuite al Dipartimento dello Sviluppo RURALE e Territoriale in materia di gestione e tutela del patrimonio forestale regionale;

DECRETA

1. l'interdizione temporanea del sentiero sito in località Portella Ferrara, denominato "Pizzo della Rondine", ricadente nei Comuni di Cammarata e Santo Stefano Quisquina, con divieto assoluto di transito pedonale fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza;
2. l'apposizione di idonea cartellonistica di divieto e pericolo all'ingresso e nei punti di accesso al sentiero, recante l'indicazione della non transitabilità per frana e pericolo di caduta massi;
3. che i trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
4. che l'accesso abusivo all'area interdetta costituisce violazione della presente Ordinanza e comporta l'assunzione di ogni responsabilità civile e penale conseguente;
5. la trasmissione del presente decreto ai comuni di Cammarata e Santo Stefano Quisquina, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, ai Distaccamenti Forestali competenti per territorio e agli altri Enti eventualmente interessati;
6. la pubblicazione della presente decreto all'Albo Pretorio dei comuni interessati, nonché ogni ulteriore forma di divulgazione ritenuta opportuna ai fini della tutela della pubblica incolumità;

7. che la presente Ordinanza ha efficacia immediata dalla data di sottoscrizione e resterà valida fino a nuova disposizione conseguente all'eliminazione delle condizioni di pericolo accertate.

Agrigento li 21/05/2026

Il Dirigente del Servizio
(Bartolomeo Scibetta)